

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE
FRATE JACOPA

Una nuova realtà promossa dall'Ofs Minori

Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma secondo il relativo regolamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

ART. 53

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Società Cooperativa Sociale *frate Jacopa*

Viale delle Mura Aurelie, 8-9 - 00165 Roma - Tel. 06 631980 - Fax 06 632494

www.fratejacopa.it - E-mail: info@fratejacopa.it

ART. 48
MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII
CLAUSOLE DI DEROGA ALLA GIURISDIZIONE
e DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 49

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 50

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 51

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 52

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci, liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Roma, cui le parti si riportano.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista nel presente articolo sarà deferita alla decisione di un arbitro o un Collegio arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera

Presentazione

La Fraternità Nazionale Ofs Minori ha deciso di costituire uno strumento in grado di rispondere ai bisogni pratici dell'Ordine in Roma e anche nel resto del Paese, se lo si riterrà opportuno, senza intaccare in alcun modo le proprie prerogative in relazione alla sua missione, alla sua capacità di sviluppare proprie strategie in ogni occasione e per ognuno dei propri fini istituzionali, conservando inalterato il controllo sulla proprietà immobiliare e sull'utilizzo in esclusiva della propria immagine nell'ambito ecclesiale e civile in Italia.

Lo strumento individuato è una Cooperativa sociale, la cui caratteristica è quella di potere agire sviluppando servizi su richiesta dell'Ordine, mediante convenzioni con mandati limitati nel tempo e con la caratteristica di solo "eseguire" attività attinenti ai fini che dallo stesso Ordine siano individuati.

Essendo *cooperativa sociale* "emanata" dall'Ofs è stata costituita con l'apporto di cinque soci fondatori, terziari francescani, facenti parti del Consiglio Nazionale Ofs Minori o con l'esperienza di importanti incarichi regionali, ed è presumibile che anche tutti i soci, o la stragrande parte di loro, come coloro che già hanno aderito, faranno parte dell'Ordine.

La Cooperativa è denominata Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa, perché così abbiamo voluto denominare anche il nostro Centro Nazionale, dal nome della terziaria che nel XIII secolo per prima accolse Francesco d'Assisi in Roma affidandogli un luogo in cui vivere con i suoi frati.

Come potrete verificare dalla lettura dello Statuto, lo scopo della cooperativa è orientato a rendere concreta nel quotidiano la dottrina sociale della Chiesa secondo lo spirito di S. Francesco, attraverso attività prodotte da soci che accettino in coerenza questa impostazione statutaria.

La cooperativa da subito sarà utilizzata per attività sociali, educative e formative a favore dei beneficiati, dei soci utenti e dei francescani secolari come prevede lo Statuto, ad esempio per gestire l'accoglienza nel Centro Nazionale di viale delle Mura Aurelie in Roma, oppure per accogliere le offerte per progetti di liberalità a favore degli ultimi, potendo rilasciare regolare attestato ai fini della deduzione fiscale.

Se però vi soffermerete a leggere dettagliatamente lo Statuto, avvertirete la sua impostazione ampia sulle prospettive della solidarietà sociale, cioè la sua predisposizione a rendersi strumento per moltissime circostanze diverse tra loro, allo scopo di fare della cooperativa un potenziale strumento per attività che, oggi non ancora all'orizzonte, possano nel prossimo futuro essere individuate come una nostra esigenza, o un bisogno di categorie cui necessita aiuto, per cui la cooperativa possa trasformarsi in valido strumento operativo, non solo servendo il centro nazionale ma anche ognuno dei centri regionali o locali che ne ritenessero opportuno l'utilizzo, per potersi maggiormente aprire ad un rapporto con la società civile e con le istituzioni, avvalendosi delle possibilità e dei benefici previsti dalla legge.

Se poi farete attenzione sulla classificazione cui sono soggetti i soci che vi possono aderire, scoprirete come ognuno potrà trovare una qualificazione più opportuna della semplice dizione di "socio ordinario", nel caso in cui l'adesione

sia accompagnata dall'intenzione di dare una propria disponibilità operativa anche se saltuaria, o di dare uno speciale sostegno economico come socio sovvenzionatore attraverso la sottoscrizione di quote con rimborso garantito. Il nostro auspicio è che la Cooperativa Frate Jacopa possa essere uno strumento affinché il Terz'Ordine Francescano possa meglio rendersi utilmente visibile nella Chiesa e nella società nei prossimi anni, nella immutata fedeltà al carisma di Francesco, e nella ricerca di forme adeguate alla novità dei tempi per incontrare e servire i fratelli, facendoci prossimi a loro.

Questa intenzione di servizio può essere sostenuta in maniera visibile aderendo alla cooperativa in qualità di soci e collaborando a rendere la Cooperativa strumento progressivamente sempre più adeguato al servizio dell'Ofs Minori.

I soci fondatori della Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Per i contatti sono disponibili per il momento gli stessi recapiti del Centro Nazionale Ofs Minori, tel. 06631980, fax 06632494, ed il sito www.fratejacopa.it, email info@fratejacopa.it.

I soci fondatori, che costituiscono l'attuale Consiglio di Amministrazione:
Alfredo Bolletta, Licia Chiostrì, Enzo Finotto, Giorgio Grillini, Silvio Imbriaco

ART. 42 MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 43 CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 44 CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI SCIoglimento – INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 45 SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 46 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico.

ART. 47 INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre può, a titolo esemplificativo: riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze; agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado; operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico.

Può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti, con procura speciale, ad uno o più soci nonché a dipendenti della società o a terzi.

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci nelle materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381.

CAPO III COLLEGIO SINDACALE

ART. 40 COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 41 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FRATE JACOPA**".

ART. 2 SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, che non siano sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, anche presso le diverse fraternità regionali e/o locali che costituiscono la fraternità del Terz'Ordine Francescano dei Frati Minori d'Italia, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquant) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II MODELLO SOCIETARIO SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4 MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5 PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop Spa.

ART. 6 SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale. I principi della dottrina sociale della Chiesa cattolica e l'esclusiva finalità della solidarietà sociale già propria della spiritualità francescana, in coerenza allo spirito di San Francesco d'Assisi, ispirano il lavoro e la prassi nell'ambito delle attività professionale e caritativa della presente Società Cooperativa Sociale. Per il sostegno, la promozione, lo sviluppo culturale, spirituale e umano, la Cooperativa Sociale svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

La Cooperativa Sociale oltre a svolgere le proprie attività peculiari, vuole anche promuovere una cultura della mondialità e della pace, i valori di una finanza etica, il commercio equo solidale e il consumo critico, volti alla responsabilizzazione di ogni individuo per la sua partecipazione ai processi di crescita, con particolare attenzione alle situazioni di emarginazione e nel rispetto del corretto rapporto uomo-ambiente. In relazione a quanto sopra, vuole altresì promuovere le relative attività sociali, educative e formative a favore di soci e utenti per ottenerne una progressiva maggiore efficacia operativa.

Le attività principali saranno quelle relative alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 lettera b). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa - per ciò che concerne il dettato dell'art. 1 L. 381/91 lettera a) - si propone i seguenti scopi:

- la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi per la risposta ai bisogni di persone svantaggiate per cause fisiche o psichiche o sociali;
- la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi per accudire e assistere persone anziane, affette o non da malattie croniche o da demenze senili;
- la gestione dell'assistenza domiciliare, assistenziale, sanitaria, paramedica e infermieristica, con utilizzo di personale che assista su tutte le 24 ore le persone bisognose;
- la gestione di strutture quali centri diurni, semi-residenziali, residenziali, gruppi appartamento, servizi educativi come asili nido part time, servizi innovativi per bambini di età compresa tra 0 (zero) e 3 (tre) anni, case famiglie per donne sole e/o con figli, in situazione di disagio sociale o pericolo;
- la gestione di percorsi di formazione professionale nel campo del settore socio-assistenziale e di tutte le tipologie formative per categorie svantaggiate e

1. redigere il bilancio d'esercizio;
 2. stipulare gli atti, contratti e le convenzioni richiesti dall'attività sociale;
 3. porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della cooperativa sociale;
 4. stabilisce la durata, i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
 5. compiere tutti gli atti amministrativi che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto.
- c) ai sensi del comma 2 dell'art. 2365, provvede agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute, delibera su fusioni ed incorporazioni, può istituire o sopprimere sedi secondarie;
- d) delibera, in luogo dell'assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161, 187, 214 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- e) indica, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 c.c., i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documenta la condizione di prevalenza mutualistica nella nota integrativa al bilancio; illustra, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni.

ART. 38

Il Consiglio, se nominato, elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, indicando, in quest'ultimo caso, chi sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Può pertanto, a titolo esemplificativo: riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze; agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado; operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico.

Previamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti al vice presidente o ad un amministratore delegato nonché, con procura speciale, a dipendenti della società o a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un comitato esecutivo composto da suoi membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega.

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci nè le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della società.

ART. 39

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale e deve assolvere a tutti i compiti demandanti all'Organo Amministrativo nel presente statuto, come specificato all'art.33, e nel rispetto delle leggi vigenti.

- Amministratore Unico
- Consiglio di Amministrazione

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea e non può essere inferiore a tre né superiore a sette.

Per almeno i due terzi degli amministratori devono essere soci o indicati dai soci non persone fisiche, in regola con il versamento della quota e non debitori della cooperativa a qualsiasi titolo; l'assemblea ha facoltà di eleggere i possessori di strumenti finanziari entro il limite di un terzo nonché personalità espressione di movimenti democratici o di organizzazioni affini alla cooperazione.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili; ogni mandato si compone di tre esercizi.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del presidente, il quale inoltre lo convoca quando lo ritiene necessario o se ne riceva richiesta di almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da trattare.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano forniti ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'avviso deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire agli interessi due giorni prima della riunione, tranne i casi di urgenza, nei quali è sufficiente un giorno.

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del Presidente mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto.

Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un consigliere quando si tratti di questioni riguardanti amministratori, sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado.

ART. 37 COMPETENZE

L'Organo Amministrativo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale.

A titolo esemplificativo spettano all'Organo Amministrativo:

- non e di campus e/o studentati atti a poter permettere il pernottamento e il soggiorno dei soggetti frequentanti i suddetti percorsi formativi;
 - la gestione di ambulatori, poli-ambulatori, laboratori di analisi, cliniche, day hospital, centri di fisioterapia e, in genere, strutture nelle quali svolgere direttamente attività sanitaria e para-sanitaria;
 - la gestione dell'assistenza sanitaria di pronto intervento e pronto soccorso con utilizzo di attrezzature specifiche, ambulatori mobili, ambulanze, e simili;
 - svolgere ogni altra attività e attuare ogni iniziativa che sia ritenuta utile per dare corpo a progetti di prevenzione e contrastare la cronicizzazione delle patologie al fine di migliorare la qualità della vita per il soggetto, perseguendo, nello stesso tempo, il contenimento della spesa sociale;
 - svolgere attività di mediazione culturale (compresi i servizi di traduzione e di interprete), socioeducativa e formativa per i soggetti svantaggiati e non, stranieri, presenti sul territorio italiano, direttamente o attraverso accordi e/o convenzioni con gli Enti pubblici, oppure in fornitura di servizio d'appalto;
 - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della normativa vigente;
 - svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali, anche attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
 - svolgere qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
 - promuovere, nei confronti degli associati, tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti;
 - gestire direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, associazioni e/o organismi non profit, servizi d'assistenza giuridica, fiscale, medica, riabilitativa e medico-legale, rivolti ai soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio, di emarginazione o nelle altre condizioni previste dalla normativa vigente;
 - svolgere attività di disbrigo pratiche amministrative, e di servizi di segreteria;
 - organizzare, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, associazioni e/o organismi non profit iniziative di informazione, ricerca, studio e di formazione professionale per tutti gli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali e legali interessati alle problematiche relative all'istituzione dell'Amministratore di sostegno, come figura istituzionale potenzialmente sostitutiva degli istituti della interdizione e della inabilitazione, ed alle norme di attuazione e di coordinamento previste dalla normativa vigente.
- La cooperativa potrà inoltre attuare lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della L. 381/91, mediante:

- la realizzazione di lavori di pulizia civili e industriali, manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private;
- la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private;
- la costruzione, la ristrutturazione, la demolizione e la trasformazione di fabbricati e loro porzioni per qualsivoglia uso e destinazione;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria – compresi scavi e movimento terra - di restauro di edifici monumentali ed opere connesse ed accessorie;
- l’esecuzione d’intonaci esterni ed interni, l’esecuzione di manufatti in cemento, la lavorazione e la posa di ferro per l’edilizia, l’esercizio in genere di attività edili in qualsiasi campo direttamente o mediante affidamento a terzi in tutto o in parte;
- effettuare tutte le categorie di lavori previsti dal D.M. 770 del 25/02/1982 per l’albo nazionale dei costruttori;
- la prefabbricazione, il montaggio, la manutenzione e la demolizione di impianti industriali, civili, navali, ferroviari ed ecologici;
- la costruzione e la ristrutturazione di oleodotti, metanodotti, acquedotti e fognature di ogni tipo;
- l’installazione, la manutenzione e la gestione di impianti elettrici, di impianti ottici e a banda larga per telecomunicazioni, installazione di impianti di antenna radiotelevisiva e satellitari per uso privato, di metanodotti e di impianti tecnologici in genere, impianti di segnalazione di incendio, sistema di allarme anti-furto, installazione di linee di discesa di parafulmini;
- attività di messa in opera di ascensori, scale mobili, servoscala, montacarichi;
- l’assunzione di qualsiasi altra attività connessa all’edilizia, ivi compreso il noleggio di attrezzature;
- l’assunzione di lavori edili sia da enti pubblici che da privati, tanto in forma di appalto che in forma di economia nonché in concessione, concorrendo ad aste pubbliche e private, anche in associazione temporanea d’impresa;
- la realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio in generale;
- lo svolgimento di lavori e servizi per trasporti, facchinaggio, logistica, gestione magazzini e linee produttive con o senza l’ausilio di mezzi propri o in appalto completo, con anche la fornitura dei mezzi produttivi;
- la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all’ambiente, gestione di isole ecologiche, Servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- gestione, vendita e commercializzazione di prodotti da utilizzare nei processi produttivi industriali;
- la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all’interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla Cooperativa o anche realizzati da terzi;
- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l’allevamento di animali;

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall’art. 2539 c.c. L’assemblea è presieduta di norma, da chi ha la rappresentanza legale o, in sua assenza da altro socio designato dagli intervenuti; è nominato dagli intervenuti il Segretario verbalizzante. Le deliberazioni debbono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario, da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

E’ obbligatoria la redazione, a cura di un notaio, del verbale dell’Assemblea straordinaria quando si tratti di deliberazioni sulle modifiche dell’atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori della società cooperativa.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

ART. 34 ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell’articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 35 ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell’art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 36 COMPOSIZIONE

L’Organo Amministrativo può essere composto da uno a più soci con decisione presa ai sensi dell’art. 2479 e potrà assumere la forma di:

7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% oltre ad 1 (uno) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 32 DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

Ai soci operatori persone giuridiche e ai soci sovventori, spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 2.500,00 € di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti. Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.

ART. 33 DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

– la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici;
– la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private;

– la gestione e la realizzazione di attività produttive, comprese le attività inerenti il settore tessile e quello del pellame, volte sia alla produzione e alla lavorazione sia alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono comunque escluse tutte le attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili o non posseduti con quelli della società qui costituita.

TITOLO III SOCI

ART. 7 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci operatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori

di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci in prova: sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode dei diritti minimi e di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'Organo Amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di nove soci.

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) collegio sindacale.

CAPO I ASSEMBLEA

ART. 29 DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 30 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 31 COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

ART. 26 RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 23 del presente statuto.

ART. 27 DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (ovvero Promocoop s.p.a.), nella misura del 3% (tre per cento);
- un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 28 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

Possono essere ammessi alla cooperativa, anche soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia quelle giuridiche.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla definizione della normativa vigente.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, si devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si devono indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritti;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi).

I soci cooperatori, compresi i soci volontari, sono obbligati a versare, nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, oltre all'importo della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dall'Organo Amministrativo, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

ART. 10 MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve di cui alle lettere b, c, d, et e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 24 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 25 BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

La cooperativa redigerà il bilancio – secondo la normativa vigente – in forma separate, così da poter evidenziare la parte economica derivante dalle attività di cui all'art.1 lettera a) della L. 381/91 da quelle relative alle attività di cui all'art. 1 lettera b) della L. 381/91 inerenti gli inserimenti lavorativi.

ART. 21

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 22

Oltre che nei casi previsti dall' articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 23 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di

ART. 11 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12 VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; in questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c. Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 ESCLUSIONE

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 codice civile;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 codice civile;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma codice civile.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dall'operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

SOCI SOVVENTORI

ART. 18

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ART. 19

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna.

ART. 20

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.